



IL TRIBUNALE DI VARESE

II^a Sezione civile

riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati

Dott. Francesco PAGANINI

Presidente

Dott. Nicola COSENTINO

Giudice rel.

Dott.ssa Claudia BONOMI

Giudice

sul ricorso depositato in data 11.7.2014 nel procedimento n. dalle società

- C [REDACTED] - C [REDACTED] S.P.A.
- C [REDACTED] S.P.A.
- F [REDACTED] S.P.A.
- H [REDACTED] S.R.L.
- S [REDACTED] S.R.L.
- G [REDACTED] S.P.A.
- C [REDACTED] S.R.L.
- A [REDACTED] S.R.L.
- G [REDACTED] S.R.L.
- S [REDACTED] S.R.L.
- C [REDACTED] S.P.A.

ha emesso il seguente

decreto

Le società sopra riportate hanno presentato a questo Tribunale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, d.l. 23.12.2003, n. 347 conv. con modif. nella l. 18.2.2004, n. 39, allegando l'istanza, depositata ai sensi della medesima norma al Ministro per lo Sviluppo delle Attività produttive, di ammissione delle stesse, quali imprese appartenenti al medesimo gruppo, alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese c.d. grandissime.

Con decreto del 25.7.2014, pervenuto a questo Tribunale in data 31.7.2014, il Ministero ha disposto l'ammissione immediata alla procedura e nominato i commissari straordinari.

Nelle more, il presente procedimento è stato istruito attraverso la richiesta di informative e l'acquisizione di documenti, anche attraverso un ausiliario appositamente incaricato, al fine di verificare la sussistenza, in particolare, dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura in questione, dovendosi adottare i provvedimenti di cui all'art. 4 d.l. cit..

Ebbene, acquisito il materiale probatorio e sentiti i commissari straordinari all'udienza del 28.8.2014, deve registrarsi l'insussistenza dei requisiti in discorso, con particolare riguardo al numero di lavoratori subordinati di cui all'art. 1, lett. a), d.l. cit..

Occorre premettere che il parametro quantitativo va verificato sommando il numero dei dipendenti in forza a ciascuna delle imprese appartenenti al gruppo, come espressamente previsto dallo stesso art. 1, divenendo essenziale la preventiva perimetrazione del gruppo di imprese richiedenti la procedura.

A tale scopo, la norma in esame, in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 80, d.lg. 8.7.1999, n. 270, fornisce criteri di delimitazione del gruppo sufficientemente precisi.

Assorbente e dirimente appare il profilo concernente il requisito temporale richiesto: l'impresa priva, da sola, dei requisiti di ammissione, intanto può essere ammessa all'amministrazione straordinaria ex d.l. 347/2003, in quanto appartenente ad un



gruppo di imprese, complessivamente in possesso dei requisiti dimensionali richiesti, costituito da almeno un anno.

Il suddetto requisito temporale richiama immediatamente quello afferente al numero minimo di lavoratori subordinati occupati, che deve anch'esso sussistere da almeno un anno.

La *ratio* di queste previsioni è chiara: costituire una barriera all'uso strumentale delle procedure in questione e assicurare la sussistenza sufficientemente stabile e non occasionale ed estemporanea dei requisiti atti ad identificare imprese di grandi o grandissime dimensioni, davvero meritevoli della speciale procedura apprestata dai testi normativi richiamati.

Se questa è la *ratio* della norma, la stessa deve essere intesa nel senso che l'appartenenza al gruppo di ciascuna singola impresa deve sussistere e protrarsi da almeno un anno. Diversamente, il perimetro del gruppo sarebbe esposto a variazioni che, avvenute anche a ridosso della presentazione dell'istanza di accesso alla procedura, potrebbero portare a condizionare tale accesso incidendo sull'ammontare complessivo dei debiti o del numero di dipendenti complessivi cui fa riferimento il citato art. 1.

Non è immaginabile che al gruppo di imprese possano associarsi, appena prima del deposito dell'istanza, nuovi partecipanti i cui debiti o i cui dipendenti debbano computarsi nel monte complessivo, perché ciò non permetterebbe realmente una selezione all'accesso alla procedura concorsuale speciale.

Così chiarita l'interpretazione della norma cui il Tribunale ritiene di accedere, occorre rilevare che tre delle società ricorrenti, dichiaratamente appartenenti al medesimo gruppo, sono di costituzione risalente a meno di un anno prima del decreto ministeriale di ammissione alla procedura: la C [REDACTED] S.r.l. risulta costituita in data 1.11.2013, la S [REDACTED] S.R.L. risulta costituita in data 1.10.2013, la A [REDACTED] S.R.L. risulta costituita in data 1.11.2013. Per tali imprese, l'appartenenza al gruppo da oltre un anno appare esclusa proprio dalla recente epoca di costituzione.

A nulla rileva il fatto che tali società appaiono tutte gestire aziende che, come riferito dalle ricorrenti e dagli stessi commissari, si collocano comunque, storicamente, all'interno del gruppo: alla A [REDACTED] sarebbero state conferite "per scorporo" attività logistiche e di servizi funzionali a tutte le altre aziende del gruppo, alla S [REDACTED] e alla C [REDACTED] S.R.L. risultano affittate le aziende in precedenza gestite direttamente, rispettivamente, dalla S [REDACTED] e dalla F [REDACTED], società certamente e da epoca risalente parte del gruppo.

Il gruppo non è infatti costituito da aziende ma da imprenditori, costituiti in forma collettiva ovvero individuale, ma sempre soggetti giuridici autonomi e distinti.

Laddove l'art. 80 citato fornisce la definizione di gruppo rilevante ai fini dell'amministrazione straordinaria utilizzando la parola "impresa", dunque, altro non considera che il soggetto (individuale o collettivo) titolare dell'impresa ovvero il soggetto cui viene imputata giuridicamente l'attività economica qualificata ex art. 2082 c.c..

E' pertanto con riguardo a tali soggetti, e non certo all'azienda in quanto tale e nella sua oggettività, che deve verificarsi, secondo i criteri indicati dalla legge speciale, l'appartenenza al gruppo.

Da ciò consegue che i dipendenti in carico alle tre società sopra indicate, costituite meno di un anno prima della ammissione all'amministrazione straordinaria, non possono essere conteggiati ai fini dell'art. 1 citato. E trattandosi di società aventi, rispettivamente 11, 228 e 50 dipendenti, appare evidente come non vi sia luogo per la richiesta dichiarazione dello stato di insolvenza in base al d.l. n. 347 citato. Deve solo



osservarsi che la S. ha chiarito che, nel caso di affitto di azienda a terzi, i dipendenti devono essere considerati, ai fini del computo del requisito quantitativo per l'accesso all'amministrazione straordinaria ex d.lg. n. 270/1999, in carico all'impresa affittuaria e non possono esserlo in capo all'affittante (Cass., Sez. 1, *Sentenza n. 6648 del 15/03/2013*), con ciò confermando la necessità di riferire i requisiti soggettivi non già al complesso aziendale in quanto tale ma al soggetto giuridico che esercita l'impresa. Va a questo punto esaminata la possibilità di dichiarazione dello stato di insolvenza di singole imprese del "gruppo" ai sensi del d.lg. 270/1999, citato, atteso che la domanda svolta, pur specificamente rivolta alla procedura di cui alla c.d. legge Marzano, appare comprendere anche l'ammissione a tale diversa procedura in quanto avente presupposti meno restrittivi.

Anche tale possibilità va tuttavia esclusa, se solo si consideri che la S. costituita meno di un anno fa, non può vantare di avere in forza il numero di dipendenti richiesto per almeno un anno, ed è pertanto esclusa anche dall'accesso a quest'ultima procedura. Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Si comunici.
Così deciso in Varese il 27.8.2014
Si comunici
Il Giudice Estensore
dott. Nicola Cosentino

Il Presidente
dott. Francesco Paganini

IL CASO.it

CRON
861/2014

